



ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 4.3 – SOSTEGNO AD
INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E
DELLA SILVICOLTURA**

**OPERAZIONE 4.3.1
"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI AGRICOLI IN INFRASTRUTTURE
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA"**

ANNUALITÀ 2018

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari - Soggetti ammessi.....	5
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	6
3.1 Interventi finanziabili	6
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	8
3.2.3 Norme di protezione ambientale	8
3.2.5 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13.....	9
3.2.6 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue.....	11
3.2.7 Proprietà pubblica delle opere eseguite	12
3.3 Massimali e minimali.....	12
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto	12
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	12
3.4.2 Termine finale: tempistica di realizzazione dei progetti.....	13
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	14
3.5.1 Normativa di riferimento	14
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	14
3.5.3 Investimenti materiali ed immateriali	14
3.5.4 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità	16
3.5.5 Spese generali	16
3.5.6 IVA e altre imposte e tasse	16
3.5.7 Operazioni sottoposte alla normativa sugli appalti pubblici	17
3.5.8 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	18
3.5.8 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni.....	18
3.6 Intensità del sostegno.....	19
3.7 Cumulabilità	19
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	19
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	19
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	19
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	20
5. Valutazione e istruttoria della domanda	22

5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	22
5.2 Formazione della graduatoria.....	23
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	23
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	24
5.5 Istruttoria di ammissibilità	24
5.6 Correzione degli errori palesi	24
6. Realizzazione e modifica dei progetti	24
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	24
6.2 Impegni del beneficiario.....	26
6.3 Modifiche dei progetti	28
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	28
7. Erogazione e rendicontazione	28
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	28
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto	28
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	28
7.4 Domanda di pagamento a saldo.....	29
8. Verifiche, controlli e revoche	30
8.1 Verifica finale dei progetti	30
8.2 Rinuncia	30
8.3 Controlli e ispezioni.....	30
8.4 Sanzioni.....	30
9. Disposizioni finali	30
9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)	30
9.2 Responsabile del procedimento.....	31
9.3 Disposizioni finali.....	31

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- tipo di operazione 4.3.1. "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica", di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana versione 5.1" approvato con DGR n 10035 del 18 settembre 2018 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - operazione 4.3.1. "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica – annualità 2018", approvate con DGR n. 1099 del 8/10/2018.

In attuazione dell'art. 46 del Reg (UE) 1305/2013, i Piani di Gestione delle Acque di riferimento sono quelli approvati con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successivamente notificati alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i seguenti Distretti Idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;
- Distretto Idrografico del Fiume Serchio;
- Distretto Idrografico del Fiume Po.

Gli investimenti ammessi dalla presente operazione concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti nei suddetti Piani di Gestione delle Acque e sono coerenti con il programma di misure per il settore agricolo in essi inserito.

La presente operazione supporta investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture irrigue consortili pubbliche, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- favorire modalità di approvvigionamento idrico alternative rispetto al prelievo di acque sotterranee;
- incentivare l'accumulo e la distribuzione di acque superficiali;
- promuovere la distribuzione irrigua consortile e incrementare l'efficienza delle infrastrutture per l'irrigazione;
- migliorare la gestione dei prelievi irrigui con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo e di misura;
- favorire il risparmio idrico.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **4 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari - Soggetti ammessi

Il sostegno è diretto agli Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per l'irrigazione e svolgono attività di gestione e controllo delle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, a servizio di una pluralità di utenti, in forma collettiva.

Sono ammessi pertanto a beneficiare del sostegno:

- i Consorzi di bonifica istituiti con la legge regionale n. 79/2012 .
- l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT)

E' escluso l'accesso al sostegno per le aziende agricole, sia singole che associate.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità;

1. di non aver ottenuto per ciascuna voce oggetto della domanda altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati), ed in particolare quelli previsti dalla Tipologia di Operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020;
2. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni", compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).
3. di essere in regola con il pagamento del canone irriguo, per i titolari di concessione di derivazione di acque pubbliche, o del corrispettivo irriguo previsto dal rapporto di convenzione stipulato con il titolare della concessione di derivazione.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui al punto 3) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) e 3) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 2) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso in fase di istruttoria della domanda di pagamento venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone irriguo/corrispettivo irriguo (di cui al punto 3 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari"), questa deve essere comunicata al beneficiario affinché possa procedere a mettersi in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni di riferimento, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

La presente operazione supporta "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli consortili al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo", non ammissibili dal PSRN nazionale, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato e specificata nel PSRN 2014-2020. I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile dell'invaso .

I suddetti investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono avere un esclusivo impiego irriguo e devono avere per oggetto una o più delle seguenti tipologie di acque:

1. superficiali, derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti;
2. sotterranee, solo nel caso di interventi di miglioramento di infrastrutture irrigue consortili già esistenti.

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili investimenti per la realizzazione e il miglioramento di bacini e accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso) < 250.000 metri cubi, dei sistemi di adduzione, delle reti di distribuzione e delle relative attrezzature, nonché investimenti per l'installazione di sistemi di controllo e di misura, collegati ai bacini e agli accumuli consortili sopra menzionati.

In particolare sono finanziabili i seguenti interventi:

1) Realizzazione di nuovi bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, e dei relativi sistemi di adduzione e di distribuzione.

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) opere per la raccolta e lo stoccaggio delle acque
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo)
- c) opere per la messa in sicurezza (ad es. recinzioni, cancelli, scalette e cartelli)
- d) realizzazione di sistemi di adduzione
- e) realizzazione di reti di distribuzione
- f) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

L' intervento può essere finanziato soltanto se il bacino (o l'accumulo) realizzato è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di una rete di adduzione/ distribuzione a servizio del bacino (o dell'accumulo).

2) Miglioramento di bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi.

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) interventi di ampliamento, risagomatura e impermeabilizzazione di bacini e accumuli
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo)
- c) interventi per il miglioramento della sicurezza, purchè collegati, ad uno degli interventi di cui ai punti a) e b)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

L' intervento può essere finanziato soltanto se il bacino (o l'accumulo) è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di un sistema di adduzione e/o di una rete di distribuzione a servizio del bacino (o dell'accumulo);

3) Miglioramento di sistemi di adduzione e/o di reti di distribuzione di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 metri cubi.

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) miglioramento di sistemi di adduzione
- b) miglioramento di reti di distribuzione
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

4) Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) realizzazione di sistemi di adduzione
- b) realizzazione di reti di distribuzione
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

5) Installazione di sistemi di controllo e di misura su schemi irrigui collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 metri cubi;

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto ed installazione di sistemi di automazione, di controllo (e telecontrollo) e di misura

Non sono ammessi :

- gli interventi eseguiti su infrastrutture aziendali e su infrastrutture interaziendali private, anche se gestite da Enti irrigui;
- gli interventi su infrastrutture irrigue connesse a bacini e accumuli di capacità uguale o superiore ai 250.000 metri cubi;
- gli interventi su infrastrutture irrigue non connesse ad alcun bacino o accumulo;
- gli interventi per la realizzazione ex novo di infrastrutture irrigue alimentate da acque sotterranee.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Sono ammissibili a finanziamento i progetti allo stato di progettazione definitiva, che siano stati approvati almeno in linea tecnica al momento della presentazione della domanda di aiuto su ARTEA. Il livello progettuale degli interventi dovrà essere rispondente alla normativa vigente dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016 "Codice degli Appalti")

In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento soltanto i progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possono entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema.

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.

Il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso di costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4. Titorarità della Concessione di derivazione

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se :

- a) l'ente irriguo è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche sul corpo idrico che alimenta l'opera irrigua oggetto di finanziamento, rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento. Detta concessione di derivazione di acque pubbliche deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto e deve avere una durata sufficiente a coprire tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".
- b) esiste un rapporto convenzionale tra l'ente irriguo che richiede il sostegno e il soggetto titolare della concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l'opera oggetto di intervento. Il rapporto di convenzione deve presentare le stesse caratteristiche di validità e durata sopra riportate per le concessioni.

I requisiti di cui al punto a) e b) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.-

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto il richiedente deve indicare:

- nel caso di cui alla lettera a) gli estremi della concessione di derivazione di acque pubbliche e la sua durata;
- nel caso di cui alla lettera b) il titolare della concessione e i dati identificativi della convenzione che regola il rapporto tra l'ente irriguo ed il titolare della concessione.

3.2.5 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13

1) Gli investimenti sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se:

- a) è prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno, se non risulti essere già presente.
- b) è prevista l'installazione di un contatore nel punto di prelievo dello schema irriguo /distretto irriguo oggetto di investimento, qualora non sia già presente o non coincida con quello relativo all'investimento.

L'installazione del contatore nel punto di prelievo, di cui al punto b), per gli schemi irrigui/distretti irrigui già esistenti è una voce di spesa ammessa al pagamento se la sua esecuzione avviene prima del termine fissato dalle disposizioni di legge in materia, che ne rendono obbligatoria la sua installazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario si impegna a trasmettere al soggetto che ha rilasciato la concessione di derivazione delle acque pubbliche, o al soggetto titolare della concessione con il quale l'ente irriguo ha stipulato una convenzione, la lettura della misura (metri cubi) dei volumi prelevati nell'anno precedente; tale impegno deve essere assolto per tutta la durata del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".

- 2) Gli interventi di miglioramento, di cui ai punti 2) e 3), nonché l'intervento 5), di cui al par. 3.1 che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se garantiscono un risparmio idrico potenziale minimo superiore al 15 %, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

La valutazione del risparmio idrico potenziale minimo deve essere eseguita per ciascuno dei suddetti interventi, raffrontando il volume di acqua che si preleverà dal corpo idrico con il nuovo schema irriguo, al termine dell'intervento di miglioramento, rispetto alla media dei volumi prelevati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Tale valutazione dovrà essere supportata da specifica documentazione ed inserita nell'ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto.

I quantitativi prelevati in fase ex ante all'investimento devono essere giustificati con l'ausilio della seguente documentazione:

- 1) i dati dei volumi prelevati, nel caso di presenza di un misuratore al prelievo;
- 2) specifiche valutazioni dei consumi irrigui ex ante, in assenza di un misuratore al prelievo.

I quantitativi prelevati post investimento devono essere determinati sulla base della tipologia di azione attuata (es. riduzione delle perdite per il miglioramento delle reti) e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si andrà a realizzare.

I quantitativi prelevati in fase ex ante e quelli stimati in fase post intervento dovranno essere determinati con riferimento ai piani di coltivazione attuati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

- 3) Gli interventi di miglioramento, che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili già esistenti non sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione delle Acque dei Distretti idrografici richiamati al precedente paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi".

L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nei pertinenti Piani di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, del Distretto idrografico del Fiume Serchio, del Distretto Idrografico Appennino Centrale e del Distretto idrografico del Fiume Po è riportato nell'Allegato 1 del presente bando.

Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'intervento e deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.

Le condizioni di cui al punto 2) e 3) non si applicano agli investimenti che riguardano:

- a) la creazione di un bacino o di un accumulo;
- b) un impianto esistente nel caso che l'investimento incida solo sull'efficienza energetica.

- 4) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammessi al sostegno quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) lo stato del corpo idrico interessato dall'intervento non è ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione del Distretto Idrografico. L'elenco di detti corpi idrici è riportato nell'allegato 1 del presente bando. Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere l'intervento.

Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione fornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

- I) Il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CEE);
- II) Al 31/10/2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- III) Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
- IV) L'investimento in questione non comporti estrazione al di là del limite massimo in vigore al 31/10/2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31/10/2013;

Il soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) deve essere attestato dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico competente e deve esserne data dimostrazione nella relazione allegata alla domanda

- b) un'analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.
Per i progetti sottoposti a VIA, lo studio di impatto ambientale, corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituisce la richiesta analisi ambientale.
Per i progetti per i quali la normativa non prevede la procedura di VIA, un'analisi ambientale che dimostri che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente dovrà essere effettuata dal proponente e approvata dall'ufficio regionale competente. Questa analisi deve essere allegata alla domanda di aiuto.

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione. Un impianto di irrigazione è considerato "attivo" quando alimentato, nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto, da acque pubbliche di cui il soggetto risulta essere regolarmente titolare di concessione di derivazione o da acque pubbliche di cui risulta essere regolarmente titolare di concessione un altro soggetto con il quale l'ente irriguo ha stipulato una convenzione. Tale condizione deve essere documentata nella relazione allegata alla domanda.

Nella relazione allegata alla domanda devono, inoltre, essere riportati tutti gli elementi/documenti utili a identificare le superfici irrigate nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto e quelle che saranno irrigate post investimento ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata. Deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate e deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.

3.2.6 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue

Trasmissione dati al SIGRIAN

In accordo con quanto previsto dal DM MIPAAF del 31/07/2015 i beneficiari dovranno trasmettere al SIGRIAN i dati relativi all'intervento di cui alla domanda di sostegno, secondo il formato previsto dal SIGRIAN. In particolare occorrerà fornire le seguenti informazioni:

- una descrizione generale dell'intervento;

- dati georeferenziati vettoriali relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate);
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con DM MiPAAF del 31/07/2015 e dalle disposizioni regionali di recepimento, è fatto obbligo all'Ente irriguo beneficiario di trasmettere al SIGRIAN entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all'anno precedente, relativi allo schema irriguo finanziato, sui volumi prelevati, utilizzati e restituiti al reticolo idrografico, misurati o stimati secondo le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" approvate in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016, nonché secondo le "Disposizioni regionali per la stima dei volumi idrici ad uso irriguo e la trasmissione al SIGRIAN dei dati relativi ai prelievi per auto approvvigionamento".

3.2.7 Proprietà pubblica delle opere eseguite

Le aree espropriate o comunque acquisite, le opere realizzate ed i beni immobili acquistati dovranno essere intestati alla Regione Toscana secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 79/2012, dove applicabili, ed assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 77/2004. Tutti gli atti propedeutici all'acquisizione della proprietà - quali ad esempio piani particellari di espropri, decreti definitivi di esproprio, indennità corrisposte o atti di trascrizione della proprietà - dovranno obbligatoriamente essere trasmessi a Regione Toscana - Settore Patrimonio e Logistica.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario (indipendentemente dal numero di progetti presentati) è pari a € 1.500.000; non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore a € 100.000.

Un beneficiario può presentare più di un progetto, fermo restando l'importo massimo complessivo concedibile di 1.500.000 € per beneficiario.

Per i progetti parzialmente finanziabili per esaurimento delle risorse, oppure per effetto del punto precedente, i beneficiari possono accettare il finanziamento parziale purchè si impegnino a realizzare il progetto per intero.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in fase di istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo; viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto, o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6 , del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45 punto 2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
- in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, " In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale";

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

- a. nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, il richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b. nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di acquisto di terreni, il richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

3.4.2 Termine finale: tempistica di realizzazione dei progetti

La valutazione e la realizzazione dei progetti avviene secondo la tempistica dettata dal paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni". Gli stessi dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento è definito in funzione della complessità dell'intervento, delle relative azioni propedeutiche e del crono-programma di realizzazione allegato al progetto, tenuto conto del rispetto delle scadenze del Programma di Sviluppo Rurale.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile. Nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali la natura del costo (beni materiali ed immateriali) ed il suo importo (congruità e ragionevolezza), la destinazione fisica (localizzazione dell'investimento) e temporale (decorrenza della spesa) del bene o del servizio cui si riferisce.

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Una spesa per essere ammissibile deve essere in primo luogo imputabile ad un'operazione finanziata, ovvero deve esistere una relazione diretta tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi della misura.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per la valutazione della congruità e la ragionevolezza dei costi si può far riferimento ai diversi metodi indicati nel documento sopraccitato, applicati singolarmente o in forma mista.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con D.G.R. n. 1386 del 11 dicembre 2017 e (consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>) deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa; nel caso in cui lo stesso non sia applicabile ad una particolare tipologia di opera si potrà prendere in considerazione uno degli altri metodi ammissibili indicati nel documento "Disposizioni Comuni".

3.5.3 Investimenti materiali ed immateriali

Relativamente agli investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato;
- c. spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

- e. le spese generali (di cui all'art. 45 punto 2 lett. a) b) c) del Reg.UE n.1305/2013) effettuate nei **24 mesi prima** della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, miglioramenti fondiari, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari e nelle analisi dei prezzi.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, anche nel caso di appalto a corpo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso di appalto a corpo, pertanto, il documento deve riportare - in appositi sottocomputi allegati alla contabilità finale - la percentuale dei corpi d'opera effettivamente realizzata e quella allibrata liquidata all'impresa esecutrice; nel caso di realizzazioni inferiori rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, tale minor realizzazione dovrà essere opportunamente giustificata nella relazione finale.

Ai fini del calcolo dell'aiuto liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale minore, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture. Nel caso di lavori soggiacenti alla normativa per gli appalti o effettuati tramite mercati elettronici (MEPA), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo saranno corrispondenti al dato contrattuale (al netto del ribasso d'asta).

In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, contenente gli elementi previsti dal Bando ed al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" per investimenti innovativi e complessi.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Oltre a quanto sopra richiamato e dettagliato, si rimanda al paragrafo "Costi d'investimento materiali ed immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5.4 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità relative al solo valore del bene immobile (terreno), sono ammissibili fino al limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo al netto del costo stesso di acquisto del terreno e delle spese generali.

Sono escluse le spese non riconducibili direttamente al valore del bene, quali le indennità riconosciute per frutti pendenti, occupazioni temporanee, et similia.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
2. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

3.5.5 Spese generali

Le spese generali (di cui all'art. 45, comma 2, lettera 'c' del Reg.UE n. 1305/13) sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; sono incluse tra le spese generali le spese tecniche per onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, studi di fattibilità, spese legali e bancarie, parcelle legali e notarili, spese per garanzie fideiussorie ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13. Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature).

L'incidenza dell'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo; in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo è calcolato in riferimento all'importo riconosciuto nella domanda di pagamento finale.

Per la valutazione della ragionevolezza e congruità dei costi per gli onorari professionali, si dovrà parimenti fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato dei costi di mercato, per il quale si rimanda al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

3.5.6 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile, salvo nei casi in cui questa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.5.7 Operazioni sottoposte alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016, e della normativa specifica di settore. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, dovrà essere applicata al beneficiario inadempiente una riduzione determinata in coerenza con Il DM n.1867/2018 e con le linee guida contenute nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

In caso di irregolarità le percentuali di riduzione da applicare agli importi richiesti nelle domande di pagamento sono messe in relazione al sostegno concesso; esse terranno conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità.

In attesa che vengano definite più esattamente le regole di individuazione delle riduzioni da applicare alle irregolarità riscontrate, al fine di procedere alle verifiche istruttorie necessarie, viene introdotto un metodo di controllo tramite specifiche CHECK-LIST per la verifica delle procedure di appalto, così come indicato e descritto nella circolare applicativa di ARTEA n.7/2018, alla quale si rimanda, consultabile al link: <<https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=44>> sezione: [4-Investimenti in immobilizzazioni materiali]-[Argomenti][Disposizioni comuni].

Tale check-list sarà utilizzata nella fase di istruttoria del saldo di tali progetti.

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, purchè non in contrasto con le direttive e le disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento, dettate dalla Regione e da ARTEA.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nella contabilizzazione delle spese sostenute, attraverso l'individuazione - con apposito atto, prima dell'inizio dei lavori - del personale con la relativa qualifica ed il numero delle ore da dedicare all'esecuzione del progetto, da documentarsi in fase di rendicontazione finale attraverso: "time-sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori, prospetto del costo orario effettivo mensile, copia delle buste paga relative ai dipendenti impiegati, documenti giustificativi a dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti dall'ente.

Oltre a quanto sopra richiamato, si rimanda al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni" per la casistica completa non menzionata dal presente bando.

3.5.8 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

I beneficiari del contributo dovranno adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per facilitare l'individuazione ed il riconoscimento delle transazioni relative all'intervento.

Ciascun documento di spesa deve riportare il Codice unico di progetto ARTEA (Cup ARTEA) e, dove previsti, il Codice Unico di Progetto ministeriale (CUP ministeriale) ed il codice di gara CIG previsti dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento. In fase di controllo, verranno verificati gli originali delle fatture, della documentazione contabile equivalente e delle ricevute dei pagamenti, sulle quali verrà apposto un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/2020, il relativo Cup e l'importo dell'investimento ammesso a saldo, se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Il CUP ARTEA non è richiesto nel caso di spese generali sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di assenza di CUP ARTEA gli uffici istruttori potranno valutare la presenza di elementi sufficienti a garantire la tracciabilità dei documenti contabili secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ovvero "a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi: i)... Adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento". Se tale presupposto normativo non è soddisfatto la spesa non è ammissibile a finanziamento.

3.5.8 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di servizi, quali ad esempio energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- acquisto di macchinari necessari per la realizzazione delle opere
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

Non si considerano "interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria" e quindi sono ammissibili gli interventi che, attraverso modifiche o integrazioni sostanziali, determinano un miglioramento delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera.

Nel caso di lavori, opere e materiali aventi carattere di particolare prestigio ed alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica, sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo indicato nei bandi;

Gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto.

La quota complessiva delle spese per gli investimenti immateriali non può essere superiore al 10% dell'intero investimento.

Fatto salvo quanto specificato dal presente bando, si applicano, inoltre, i vincoli e le limitazioni di ammissibilità sulle tipologie di spesa descritte al relativo paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni".

3.6 Intensità del sostegno

Per la sottomisura 4.3, operazione 4.3.1, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di contribuzione prevista per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13 del 30 novembre 2018.**

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi. Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di sottoscrizione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata ed è associata alla registrazione della ricezione.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

Le domande e la documentazione allegata non sono soggette a imposta di bollo.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e a determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene gli elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Relazione **firmata dal richiedente** comprensiva di:

1. sintesi illustrativa dello schema irriguo oggetto della domanda di aiuto e del progetto proposto a finanziamento, con descrizione degli investimenti previsti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
2. caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
3. descrizione degli interventi, completa delle informazioni necessarie per verificare le condizioni di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando;
4. quadro economico;
5. cronoprogramma e tempistica di attuazione degli investimenti, comprendente anche le fasi iniziali autorizzative e le fasi finali di collaudo delle opere, fino alla data di presentazione della domanda di pagamento finale;
6. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
7. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
8. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.
9. indicazione del corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'investimento;
10. quando pertinente, indicazione degli estremi della concessione di derivazione delle acque pubbliche e dimostrazione della sua validità e della sua durata, come richiesto nel bando;

11. quando pertinente, indicazione dei dati identificativi della convenzione stipulata con il titolare della concessione di derivazione e dimostrazione della sua validità e della sua durata, come richiesto dal bando;
 12. dimostrazione che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.
 13. dimostrazione del risparmio idrico potenziale minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, opportunamente documentato con il ricorso di documentazione;
 14. quando pertinente dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che gli interventi comportano o non comportano un aumento netto della superficie irrigata;
 15. quando pertinente, dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste ai fini dell'ammissibilità dell'investimento nel caso che un nuovo impianto di irrigazione sia rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013;
 16. quando pertinente, analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato che mostri, che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;
 17. quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che un impianto irriguo è considerato "attivo";
 18. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici secondo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
 19. dimostrazione che sia stata prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento e, quando pertinente, l'installazione di un contatore nel punto di prelievo dello schema irriguo di cui al precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 -Reg. UE n. 1305/13";
- b) progetto tecnico dell'intervento, comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, con dettagli analitici e sottocomputi anche nel caso di appalti a corpo, (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari e metodologie come indicati nei paragrafi specifici del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni" di ARTEA;
- c) atto di approvazione del progetto, per gli interventi sottoposti alla normativa vigente dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016 "Codice degli Appalti");
- d) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- e) esiti delle procedure di assegnazione e/o gare di appalto per spese tecniche e servizi di assistenza alla progettazione.

Fatto salvo quanto ulteriormente indicato nel documento "Disposizioni comuni", a cui si rimanda, quanto sopra elencato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, dettagliate nella tabella seguente

Criteria	Specifiche	Punti
Territoriale	A) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	7
	B1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (>50 %) in zona B	1
	B2) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50 %) in zone C e D	2
	C) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in zone montane (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013 comma 1. lett. a) > 20%	3
I punteggi dei criteri territoriali di cui ai punti A, B e C sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui alle lettere B1 e B2.		
Tipologia intervento	a) Interventi di miglioramento su bacini consortili < 250.000 mc e su sistemi di adduzione e su reti di distribuzione collegati a bacini <250.000 mc	6
	b) Interventi su sistemi di controllo e misura collegati a bacini < 250.000 mc	4
	c) Interventi di completamento funzionale di schemi irrigui esistenti	8
	d) Interventi di miglioramento che garantiscono un Risparmio idrico potenziale >25 %	10
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) del criterio tipologia di intervento sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio tipologia di intervento di cui alla lettera d) è cumulabile con il punteggio di cui alla lettera a).		
I punteggi relativi ai criteri territoriali e alla tipologia di intervento sono cumulabili fra loro..		
	Totale	40

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria resta aperta fino alla data di pubblicazione sul BURT di un nuovo bando del tipo di operazione 4.3 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica". Entro quella data sono possibili eventuali scorrimenti di graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), i beneficiari possono accettare il finanziamento parziale purché si impegnino a realizzare il progetto per intero.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande sono istruite dall' Ufficio Competente per l'Istruttoria (U.C.I.), secondo quanto stabilito nel documento attuativo "Competenze" approvato con DGR Regione Toscana n.501 del 30/05/2016.

.Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa ed è eseguita dall'Ufficio competente per le istruttorie (U.C.I.), il quale provvede, fra l'altro, alla verifica dei requisiti di accesso, alla individuazione delle domande ammissibili ed alla redazione dei contratti per l'assegnazione dei contributi.

L'U.C.I. svolge l'istruttoria delle domande nei modi e nei termini descritti nel documento "Disposizioni Comuni" al paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" e negli altri paragrafi da questo richiamati.

5.6 Correzione degli errori palesi

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria, sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti per l'istruttoria (U.C.I.) valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento, nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'U.C.I. entro 30 giorni di calendario dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire agli U.C.I. entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA. Le domande pervenute oltre le date sopraindicate, non sono ricevibili.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

Alla realizzazione dei progetti ed al loro finanziamento si provvede attraverso la sottoscrizione di un "*Contratto per l'assegnazione dei contributi*", tra il beneficiario ed il Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (U.c.i.) o suo delegato.

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

La predisposizione e la sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", di cui si richiamano nel seguito i contenuti minimi.

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;

- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;

- "la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, i titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"
- mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/UPS" delle suddette "Disposizioni comuni";
- garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" oppure, nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, garantire l'impegno alla manutenzione dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti, da attuarsi secondo le competenze attribuite ai sensi delle norme vigenti;
- nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- sostenere le spese utilizzando esclusivamente le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

- garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento a saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
- trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, la lettura della misura (metri cubi) dei volumi prelevati nell'anno precedente al soggetto che ha rilasciato la concessione di derivazione delle acque pubbliche o di cui è utente irriguo o ha stipulato una convenzione; tale impegno deve essere assolto per tutta la durata del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- pagare il canone irriguo, nei modi e nei termini indicati dalle disposizioni in materia, o il corrispettivo irriguo, per tutto il periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- trasmettere al SIGRIAN i dati relativi all'intervento di cui alla domanda di aiuto, secondo il formato previsto dallo stesso SIGRIAN;
- trasmettere al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati sui volumi prelevati nell'anno precedente relativi allo schema irriguo finanziato;

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta non esiste presupposto giuridico per modificare in ribasso il contributo ammesso ed il relativo contratto di assegnazione; il beneficiario, pertanto, nel caso non intenda, o non possa, destinare alla realizzazione del progetto le economie derivanti dal ribasso - nel rispetto del codice dei contratti e previa eventuale richiesta di variante - e voglia usufruire del pagamento dell'anticipo, avrà cura di richiedere un importo inferiore al 50% del contributo ammesso.

Se al momento del saldo risultasse che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

7.4 Domanda di pagamento a saldo

Nella domanda di pagamento del saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute e ritenute ammissibili, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, e deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta ai fini di eventuali controlli successivi.

Per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo la documentazione minima necessaria è dettagliata nel documento "Disposizioni comuni" al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo"; in particolare, sono richiesti i seguenti documenti:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento o certificato di collaudo ai sensi della normativa sui lavori pubblici e, ove necessario e pertinente, le certificazioni di conformità e/o agibilità delle opere realizzate;
- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo allegato alla domanda di aiuto iniziale, tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla contabilità consuntiva analitica dei lavori; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale e riportare nel caso di appalti a corpo -in appositi sottocomputi allegati alla contabilità finale- la percentuale dei corpi d'opera effettivamente realizzata e quella allibrata liquidata all'impresa esecutrice;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate); ciascun documento deve riportare i codici di tracciabilità previsti dalla normativa (il Codice Unico di Progetto CUP ministeriale ed il codice di gara CIG previsti dalla normativa LL.PP, oltre al Codice unico di progetto Cup ARTEA)
- cartografia topografica in scala appropriata, indicante le superfici sede degli interventi realizzati, evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale, o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- piano particellare, in forma grafica ed in forma tabellare, nel caso di acquisizione o asservimento di terreni necessari alla realizzazione delle opere;
- documentazione fotografica del progetto, tale da permettere la valutazione delle opere più significative non visibili in superficie alla fine dell'intervento (ad es. tipologie dei fronti di scavo e delle modalità di posa delle condotte);
- dichiarazioni al riguardo di:
 - assenza di note di credito per le spese e le fatture rendicontate;
 - non recuperabilità dell'IVA, dove ne venga richiesto il sostegno.

Oltre a quanto sopra specificato e richiamato, si rimanda alle norme dettate dal documento "Disposizioni comuni" al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo".

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con atto regionale D.G.R. 1502 del 27-12-2017 "*Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n.2490/2017*".

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati")

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli ;Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.
I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento .
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti> .

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 65 del 15/06/2018.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

- a) Cambio di titolarità dell'azienda;
- b) Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- c) Proroga dei termini;
- d) Stato di avanzamento dei lavori;
- e) Domanda di pagamento a saldo;
- f) Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- g) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- h) Monitoraggio;
- i) Tempistica e fasi del procedimento;
- j) Spese ammissibili/non ammissibili;
- k) Possesso dell'UTE/UPS.

ALLEGATO 1

CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI RITENUTI NON BUONI PER MOTIVI INERENTI LA QUANTITÀ DI ACQUA NEI PIANI DI GESTIONE DELLE ACQUE APPROVATI CON D.P.C.M 27/10/2015 (paragrafo 3.2.5 "Altre condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 – Reg. UE n. 1305/13")

A) Piano di Gestione Distretto Idrografico "Appennino Settentrionale" e "Fiume Serchio"

Corpi idrici SOTTERRANEI non buoni per motivi inerenti la quantità		
Codice europeo	Denominazione corpo idrico	Distretto Idrografico
IT0911AR024	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA S. CROCE	AS
IT0911AR024-1	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA S. CROCE -FALDA PROFONDA	AS
IT0911AR025	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA EMPOLI	AS
IT0911AR027	CORPO IDRICO DELLE CERBAIE E FALDA PROFONDA MULTISTRATO	AS
IT0911AR028	CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI LUCCA - ZONA BIENTINA	AS
IT0911AR070	CORPO IDRICO DELL'ERA	AS
IT0911AR090	CORPO IDRICO DELLA PESA	AS
IT0912SE011_ITC IT0912SE011_ITD	CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI LUCCA - ZONA FREATICA E DEL SERCHIO	AS
IT0931OM010	CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI GROSSETO	AS
IT0931OM020	CORPO IDRICO DELLA PIANURA DELL'ALBEGNA	AS
T0932CT010	CORPO IDRICO COSTIERO TRA FIUME CECINA E S. VINCENZO	AS
IT0932CT020	CORPO IDRICO DELLA PIANURA DEL F. CORNIA	AS
IT0932CT021	CORPO IDRICO DEL TERRAZZO DI S. VINCENZO	AS
IT0932CT030	CORPO IDRICO COSTIERO TRA FIUME FINE E FIUME CECINA	AS
IT0932CT040	Gruppo di corpi idrici costieri CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI FOLLONICA	AS
IT0932CT050	CORPO IDRICO DEL CECINA	AS
IT0932CT080	Gruppo di corpi idrici costieri CORPO IDRICO DI PIAN D'ALMA	AS
IT0932CT090	Gruppo di corpi idrici insulari CORPO IDRICO DELLE PIANURE COSTIERE DELL'ELBA	AS
IT0933TN010_ITC IT0933TN010_ITD	CORPO IDRICO DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA	AS/S
Nota:		
AS	Distretto Appennino Settentrionale	
AS/S	Distretto Appennino Settentrionale, Bacino del Serchio	

Corpi idrici SUPERFICIALI non buoni per motivi inerenti la quantità

Attribuzione stato quantitativo non buono ai corpi idrici con stato ecologico non buono, con pressioni dirette o a monte legate ai prelievi e esiti del monitoraggio che evidenziano elementi sensibili critici legati alle condizioni idrologiche (MacroBenthos, Macrofite, pesci)

Codice europeo	Denominazione corpo idrico	Distretto Idrografico
IT09CI_N002AR044fi2	CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI COLLODI VALLE	AS
IT09CI_N002AR050ca	CANALE DETTO ROGIO	AS
IT09CI_N002AR054ca	CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA)	AS
IT09CI_N002AR058ca1	CANALE MAESTRO DELLA CHIANA MONTE	AS
IT09CI_N002AR069ca	CANALE USCIANA DEL TERZO	AS
IT09CI_N002AR081fi3	FIUME ARNO VALDARNO SUPERIORE	AS
IT09CI_N002AR081fi5	FIUME ARNO FIORENTINO VALLE	AS
IT09CI_N002AR083fi2	FIUME BISENZIO MEDIO	AS
IT09CI_N002AR083fi3	FIUME BISENZIO VALLE	AS
IT09CI_N002AR095fi1	FIUME ELSA VALLE SUP	AS
IT09CI_N002AR095fi2	FIUME ELSA VALLE INF	AS
IT09CI_N002AR105fi	FIUME GREVE MONTE	AS
IT09CI_N002AR106fi	FIUME GREVE VALLE	AS
IT09CI_N002AR135fi3	FIUME SIEVE VALLE	AS
IT09CI_N002AR198fi	FOSSO DEL SELCETO-DELLE FORMICHE-DI TROGHI	AS
IT09CI_N002AR302ca	FOSSO REALE (2)-TORRENTE RIMAGGIO (2)	AS
IT09CI_N002AR382fi	RIO PONTICELLI-DELLE LAME A LUCCA	AS
IT09CI_N002AR398fi	TORRENTE AGNA (2)-TORRENTE AGNA DELLA DOCCIOLA	AS
IT09CI_N002AR402fi	TORRENTE AMBRA	AS
IT09CI_N002AR463fi	TORRENTE CHIESIMONE	AS
IT09CI_N002AR477fi	TORRENTE CRESPINA	AS
IT09CI_N002AR481fi	TORRENTE DEL CESTO-BORRO DEL PRATOLUNGO- DEL MOLINLUNGO	AS
IT09CI_N002AR510fi	TORRENTE ESSE (2)	AS
IT09CI_N002AR557fi	TORRENTE LEVISONI	AS
IT09CI_N002AR584fi	TORRENTE MASPINO	AS
IT09CI_N002AR604ca	TORRENTE MUCCHIA	AS
IT09CI_N002AR606fi	TORRENTE MUGNONE	AS
IT09CI_N002AR610fi3	TORRENTE OMBRONE_PT VALLE	AS
IT09CI_N002AR618fi	TORRENTE PARCE	AS
IT09CI_N002AR623fi2	TORRENTE PESA VALLE	AS
IT09CI_N002AR643fi	TORRENTE RESCO	AS
IT09CI_N002AR741fi	TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	AS
IT09CI_R000OM077ca	EMISSARIO DI SAN ROCCO	AS
IT09CI_R000OM117fi1	FIUME OMBRONE SENESE	AS
IT09CI_R000OM117fi2	FIUME OMBRONE SENESE	AS
IT09CI_R000OM528fi	TORRENTE FOSSA	AS
IT09CI_R000TC041ca	CANALE ALLACCIANTE DI SCARLINO	AS
IT09CI_R000TC091fi2	FIUME CORNIA MEDIO	AS
IT09CI_R000TC121fi	FIUME PECORA VALLE	AS
IT09CI_R000TN137fi	FIUME VERSILIA	AS
IT09R019SE063ca	CANALE OZZERI	AS/S

IT09R019SE134fi4	FIUME SERCHIO LUCCHESE	AS/S
IT09R019SE001LA	LAGO DI MASSACIUCCOLI	AS/S
Nota:		
AS	Distretto Appennino Settentrionale	
AS/S	Distretto Appennino Settentrionale, Bacino del Serchio	

B) Piano di Gestione Distretto Idrografico "Appennino Centrale"

Corpi idrici SOTTERRANEI non buoni per motivi inerenti la quantità

Non sono presenti corpi idrici sotterranei in stato di qualità non buono, come classificati dalla D.G.R.T. N. 1188 del 09-12-2015, allegato 2 tabella 3 (Classificazione dello stato delle acque sotterranee e individuazione delle misure chiave (KTM)), successivamente ripresa nel Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale 2016-2021, approvato con D.P.C.M del 27/10/2016.

Corpi idrici SUPERFICIALI non buoni per motivi inerenti la quantità

Si tratta di corpi idrici in stato ecologico non buono, con pressioni dirette o a monte legate a prelievi ed esiti del monitoraggio che evidenziano elementi critici sensibili alle condizioni idrologiche (macrobenthos, macrofite, pesci).

Codice europeo	Denominazione corpo idrico	Distretto Idrografico
IT09CI_N010TE119fi IT09CI_N010TE119fi_CRI_R61	FIUME PAGLIA	AC
IT09CI_N010TE296fi IT09CI_N010TE296fi_CRI_R61	FOSSO ORIATO	AC
IT09CI_N010TE396fi IT09CI_N010TE396fi_CRI_R61	TORRENTE AFRA	AC
IT09CI_N010TE458fi IT09CI_N010TE458fi_CRI_R61	TORRENTE CERFONE	AC
IT09CI_N010TE483fi IT09CI_N010TE483fi_CRI_R61	TORRENTE DEL RIGO	AC
IT09CI_N010TE529fi IT09CI_N010TE529fi_CRI_R61	TORRENTE FOSSALTO	AC
IT09CI_N010TE595fi IT09CI_N010TE595fi_CRI_R61	TORRENTE MINISTRONE	AC
IT09CI_N010TE607fi IT09CI_N010TE607fi_CRI_R61	TORRENTE NESTORE	AC
IT09CI_N010TE681fi IT09CI_N010TE681fi_CRI_R61	TORRENTE SENNA (2)	AC
IT09CI_N010TE694fi IT09CI_N010TE694fi_CRI_R61	TORRENTE SINGERNA	AC
IT09CI_N010TE702fi IT09CI_N010TE702fi_CRI_R61	TORRENTE SOVARA	AC
IT09CI_N010TE417fi IT09CI_N010TE417fi_CRI_R61	TORRENTE ASTRONE	AC
IT09CI_N010TE504fi IT09CI_N010TE504fi_CRI_R61	TORRENTE ELVELLA	AC
IT09CI_N010TE136fi2 IT09CI_N010TE136fi2_CRI_R61	FIUME TEVERE MONTE INFERIORE	AC
IT09CI_N010TE136fi1 IT09CI_N010TE136fi1_CRI_R61	FIUME TEVERE MONTE SUPERIORE	AC

C) Piano di Gestione Distretto Idrografico "Fiume Po"

Corpi idrici E SOTTERRANEI SUPERFICIALI non buoni per motivi inerenti la quantità

Per quanto riguarda il Piano di Gestione del Distretto del Fiume Po, la DGRT n. 894 del 13-09-2016 conferma la non esistenza di corpi idrici ritenuti "non buoni" per motivi inerenti la quantità di acqua.